CAMERA DEI DEPUTATI N. 2181

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVELLO, BAGHINO, ALMIRANTE, ALPINI, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SOSPIRI, STATI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 19 gennaio 1988

Riordino generale del sistema radiotelevisivo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge riguarda il riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale al fine di eliminare le storture e di adeguarlo alle nuove tecniche ed alle mutate esigenze del pubblico.

La precedente normativa, infatti, ha consentito, da un lato, l'insorgere di prevaricazioni in sede politica e culturale e, dall'altro, l'esplodere di disordinate iniziative private e, talvolta, di scadente qualità.

Appare chiaro che il pubblico italiano non può essere destinatario, in sede di emittenza pubblica, di espressioni radiotelevisive monopolizzate da coloro che escludono o limitano alle minoranze il libero accesso mentre in sede di emittenza privata va disciplinata l'iniziale effervescenza pluralistica, per garantirla, dal punto di vista dei diritti dei singoli e della collettività, e dal punto di vista tecnico e della gestione.

Questa proposta di legge si qualifica sotto due aspetti: uno formale ed uno sostanziale.

Per il primo, considerato che la materia è vasta e che investe l'intero complesso normativo degli apparati e delle strutture organizzative, si ritiene che una generale regolamentazione debba avere luogo in due fasi. Una prima fase ri-

guarda l'esame e la definizione degli indirizzi generali e di quadro; una seconda, l'emanazione di norme organiche e di regolamentazione specifica di puntuale e tempestiva attuazione degli indirizzi-quadro.

Tra la prima e la seconda fase non dovranno trascorrere tempi lunghi in quanto già si è perduto troppo tempo e le dannose conseguenze per l'intero sistema – sia in sede pubblica che privata, sia, inoltre, per l'intera collettività – si andrebbero aggravando.

La presente proposta assume dunque la forma di una legge di delega al Governo, al quale vengono indicate precise linee-guida. Delega, quindi, che demanda gli aspetti tecnico-attuativi entro indirizzi ben precisi sui quali si chiede al Parlamento di esprimersi.

Nel merito della proposta vengono precisati tre indirizzi fondamentali:

1) lo Stato ha un interesse obiettivo alla regolamentazione della materia, in quanto responsabile della corretta e pluralistica informazione politica, sociale ed economica, e della formazione culturale ed estetica della comunità nazionale. Tale responsabilizzazione pubblica deriva dal carattere generalizzato ed impositivo, rispetto ad altri mezzi di comunicazione, che ha il mezzo televisivo sugli utenti, posti psicologicamente in condizione di accoglimento passivo delle trasmissioni scelte;

2) l'esigenza logico-funzionale della distinzione tra attività di costruzione, gestione e ammodernamento degli impianti radiotelevisivi e attività di produzione, diffusione e gestione delle trasmissioni radiotelevisive pubbliche e private;

3) la necessità della responsabilizzazione pubblicistica, nell'ambito della pluralità e libertà di programmazione, sia del gestore delle trasmissioni di Stato che dei gestori delle trasmissioni delle emittenti private.

Da tali princìpi informatori discende – come richiesto dall'assunto iniziale – che tutta la legislazione sull'argomento deve essere in linea con le moderne tecnologie e con la necessità di una razionalizzazione giuridica e gestionale.

La proposta del Movimento sociale italiano-destra nazionale assume, inoltre, nel momento attuale, anche un particolare rilievo dopo che sono esplosi all'attenzione dell'opinione pubblica gli scandali della lottizzazione a favore del gruppo dei partiti di potere e della prevaricazione subita da parte della proprietà azionaria della RAI SpA, conseguente proprio alla confusione tra proprietà degli impianti e gestione dei programmi; prevaricazione addirittura stabilita per legge: la famosa « mostruosità giuridica » della quale hanno parlato molti giuristi non sospetti.

Si aggiunga, poi, che le innovazioni tecnologiche in corso, e quelle dell'immediato futuro, richiederanno ulteriori interventi legislativi se non si vuole lasciare in preda all'anarchia l'occupazione degli « spazi » dell'etere e la confezione e l'esercizio della programmazione radiotelevisiva. Tutte cose che sono già all'attenzione della regolamentazione internazionale, anche in seguito all'entrata in esercizio di satelliti adibiti alla diffusione dei programmi radiotelevisivi pubblici e privati.

La proposta del MSI-destra nazionale, in particolare, prevede una riconsiderazione ed una migliore definizione dei compiti della Comissione parlamentare per la radiotelevisione pubblica e privata, specie per quanto riguarda l'effettivo pluralismo ed il controllo dei contenuti culturali, estetici, morali e di rispetto della dignità nazionale, nonché gli indirizzi per la tutela del consumatore in sede di disciplina dell'attività pubblicitaria.

Inoltre, la proposta del MSI-destra nazionale prevede, al posto della RAI SpA, la costituzione, per gli impianti, di una società per azioni a partecipazione statale, e di un ente di Stato per le trasmissioni.

La società a partecipazione statale che gestisce gli impianti (S.I.R.T.) dovrà svolgere la propria attività sia a favore dell'ente di Stato che a favore delle emittenti private. La proprietà della maggioranza del capitale dovrà essere di società

del gruppo IRI-STET; la proprietà della minoranza ripartita tra l'ente di Stato e l'Associazione fra le radiotelevisioni private. Una convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e questa società di gestione dovrà regolare tutti gli aspetti inerenti l'occupazione delle frequenze e gli *standards* degli impianti.

L'Ente radiotelevisivo italiano di Stato (E.R.T.I.S.), di diritto pubblico, sarà soggetto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali ed ambientali. È questo un altro aspetto dell'innovazione introdotta che indica concretamente il nuovo indirizzo a cui si ispira la proposta del MSI-destra nazionale: quello di una elevata qualità dell'espressione radiotelevisiva pubblica. In questo senso si prospetta la necessità della modifica delle attribuzioni e quindi dei compiti di detto Ministero, che dovrà assumere la denominazione di « Ministero dei servizi e dei beni culturali ».

Altri princìpi relativi al funzionamento del nuovo ente radiotelevisivo di Stato riguardano: massima utilizzazione delle strutture interne allo scopo di ricorrere, solo in casi di assoluta necessità, ad appalti esterni; la pubblicità dei contratti; la pubblicità dei concorsi di assunzione (presieduti da un magistrato); potenziamento dei servizi per gli italiani all'estero; più razionale utilizzazione del personale in organico allo scopo di ridurre al minimo le assunzioni a tempo determinato e il ricorso alle consulenze esterne.

Circa le nuove strutture del sistema radiotelevisivo, la proposta di legge prevede la creazione: di un « Centro nazionale di ascolto e di visione » per la documentazione delle trasmissioni pubbliche e private onde garantire che siano consone con i princìpi della legge; del « Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo », rappresentativo in ogni regione delle forze culturali, sociali e politiche locali; del « Comitato nazionale per la radiotelevisione » col compito di distribuire frequenze e canali, controllare i dati di ascolto e gradimento, vigilare sulla autodisciplina pubblicitaria, sul diritto di rettifica eccetera.

Circa i problemi dell'interconnessione delle stazioni private, la proposta di legge del MSI-destra nazionale prevede che i collegamenti di programmi fra stazioni diverse possano coprire fino ad un quinto del periodo giornaliero di trasmissione; che ciascuna emittente privata debba assicurare che almeno il 40 per cento di trasmissioni sia di propria produzione; che il tempo dedicato alle emissioni pubblicitarie non superi il 20 per cento delle trasmissioni giornaliere, e che la pubblicità non menomi i contenuti delle trasmissioni nelle quali è inserita.

Una innovazione importante, in linea con la *ratio* della proposta legislativa, consiste nell'introdurre il principio che una quota del canone di abbonamento, pagato da tutti gli utenti, venga assegnata anche alle radiotelevisioni private (altre quote devono andare all'ente pubblico che gestisce i programmi ed alla società a partecipazione statale che gestisce gli impianti). Ciò in considerazione del fatto che anche le radiotelevisioni private sono responsabilizzate pubblicisticamente nell'esercizio della loro attività, pur svolta nella più ampia libertà. Come si è affermato, anche la gestione privata deve avere finalizzazioni di carattere estetico, culturale e di generale elevazione.

Appare, quindi, equo che il canone – corrisposto obbligatoriamente da tutti gli utenti di apparecchi radiotelevisivi con possibilità di scegliere i vari programmi, emanati sia dall'ente pubblico che dalle stazioni private – sia ripartito fra tutti i fornitori del servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCÍPI GENERALI.

ART. 1.

1. La produzione e la diffusione radiotelevisiva, per il loro carattere generalizzato e per la forte capacità di suggestione, costituiscono un servizio pubblico che investe la responsabilità dello Stato, dato l'interesse obiettivo che esso ha nella corretta informazione politica, sociale ed economica, e nella formazione culturale ed estetica della comunità nazionale.

ART. 2.

1. Lo Stato esplica il servizio di produzione e di diffusione radiotelevisiva su tutto il territorio nazionale, sia direttamente sia tramite concessione ai privati che hanno i requisiti per le trasmissioni a diffusione nazionale e locale.

CAPO II

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RADIOTELEVISIONI PUBBLICHE E PRIVATE.

ART. 3.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, assume la denominazione di « Commissione parlamentare per le radiotelevisioni pubbliche e private ».

ART. 4.

1. Alla Commissione parlamentare per le radiotelevisioni pubbliche e private compete:

a) formulare gli indirizzi generali per l'attuazione dei princìpi ai quali deve adeguarsi il servizio pubblico e privato radiotelevisivo;

b) controllare che il servizio pubblico e privato radiotelevisivo rispetti gli indirizzi generali, ed adottare le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

c) stabilire, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso dei privati al mezzo radiotelevisivo.

ART. 5.

1. La Commissione parlamentare svolge, nei confronti delle diffusioni radiotelevisive dell'ente di Stato e delle emittenti private, di cui agli articoli successivi, compiti di vigilanza allo scopo di attuare:

a) la pluralità dell'informazione politica, sociale, economica e culturale;

b) il più ampio accesso di tutte le organizzazioni politiche e culturali alla diffusione radiotelevisiva;

c) il controllo sulla qualità dei programmi radiotelevisivi che debbono essere di elevato contenuto culturale ed estetico e non essere contrari alla moralità, alla dignità nazionale, al rispetto dei valori religiosi e della persona umana.

ART. 6.

1. Per quanto riguarda il contenuto delle trasmissioni radiotelevisive, la Commissione parlamentare:

a) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo

scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con le finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) effettua il controllo sulle emissioni pubblicitarie e sulle loro modalità, affinché non siano in contrasto con i princìpi ed i criteri della presente legge, e non superino la percentuale stabilita rispetto alle ore riservate agli altri programmi;

c) analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi.

ART. 7.

1. La Commissione parlamentare:

a) funziona quale organo di secondo grado per le controversie sorte fra il Comitato nazionale per la radiotelevisione, di cui all'articolo 20, ed i terzi;

b) riferisce con relazione annuale al Parlamento sull'attività e sui programmi della Commissione;

c) trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti ai Presidenti dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, al Ministro per i beni culturali ed ambientali che assume la dizione di Ministro dei servizi e dei beni culturali, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione dell'Ente radiotelevisivo di Stato, nonché all'Associazione delle radiotelevisioni private.

ART. 8.

1. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione può, nell'ambito dei regolamenti parlamentari, invitare i responsabili dell'Ente radiotelevisivo di Stato, delle singole radiotelevisioni private e

quanti altri ritenga utile a riferire sulle attività radiotelevisive di ciascun ente e società a ciò interessati. Può altresì chiedere all'Ente radiotelevisivo di Stato l'effettuazione di indagini e studi nonché la trasmissione di documenti.

ART. 9.

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione parlamentare:

a) adotta un proprio regolamento interno;

b) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

CAPO III

LA SOCIETÀ IMPIANTI RADIO TELEVISIVI (SIRT) E L'ENTE RADIOTELEVISIVO DI STATO (ERTIS).

ART. 10.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Commissione parlamentare per le radiotelevisioni pubbliche e private, uno o più decreti aventi valore di legge, al fine di:

a) porre in liquidazione la società per azioni RAI-Radiotelevisione italiana;

b) costituire al suo posto:

1) la società per azioni a partecipazione statale per la costruzione, gestione e manutenzione, in regime di monopolio, degli impianti radiotelevisivi SIRT (Società impianti radiotelevisivi), come emittenti, ripetitori, reti, satelliti, quale concessionaria del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

2) l'Ente radiotelevisivo italiano di Stato (ERTIS), di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni culturali ed ambientali, che as-

sume la denominazione di Ministero dei servizi e dei beni culturali, con il compito sia di produrre sia di diffondere su tutto il territorio nazionale, i programmi televisivi, secondo gli indirizzi e con le garanzie proprie di un servizio pubblico di primario interesse nazionale.

ART. 11.

1. La società per azioni a partecipazione statale per gli impianti radiotelevisivi (SIRT) ha l'obbligo di fornire all'Ente radiotelevisivo italiano ed alle radiotelevisioni private tutti i mezzi necessari per la diffusione dei programmi radiotelevisivi. La proprietà della maggioranza delle azioni è attribuita alle società del gruppo IRI-STET; SIP, Italcable e Telespazio; la proprietà delle altre azioni è ripartita fra l'Ente radiotelevisivo di Stato e l'Associazione delle radiotelevisioni private.

2. I componenti del consiglio d'amministrazione della società sono nominati esclusivamente dai soci partecipanti, e nel rispetto della convenzione con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Il capitale della società a partecipazione statale per gli impianti radiotelevisivi (SIRT) è costituito da una quota del fondo di dotazione dell'IRI, ivi compresi gli impianti scorporati dalla cessata RAI-TV. Il funzionamento è assicurato da una quota del canone di abbonamento, dai proventi per l'uso degli impianti da parte dell'Ente radiotelevisivo di Stato e da parte delle radiotelevisioni private.

ART. 12.

1. I componenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente radiotelevisivo di Stato (ERTIS) sono designati dalla Commisione parlamentare per le radiotelevisioni pubbliche e private, secondo i criteri di proporzionale rappresentanza delle forze politiche presenti nel Parlamento e con rispetto delle minoranze.

2. Il capitale dell'ERTIS è costituito dal patrimonio e dalle attività provenienti dalla cessata RAI-TV, con esclusione del patrimonio e delle attività che costituiscono il capitale della società a partecipazione statale per gli impianti radiotelevisivi (SIRT), indicati nell'articolo 10, comma 1, numero 1 della lettera *b)*.

3. Il consiglio d'amministrazione dell'ERTIS:

a) invia periodicamente alla Commissione parlamentare per le radiotelevisioni pubbliche e private le relazioni sui programmi. La Commissione parlamentare ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

b) informa la Commissione parlamentare su tutte le partecipazioni societarie in Italia ed all'estero dell'Ente di Stato radiotelevisivo italiano;

c) informa la Commissione parlamentare sull'attività di produzione e sui programmi della « RAI *Corporation* », che sarà denominata « Ertis *Corporation* », la quale opera negli Stati Uniti d'America, nonché di tutte le altre società collegate nelle quali l'Ertis avrà partecipazione.

ART. 13.

1. L'ERTIS per la diffusione dei programmi stipula accordi con la società per azioni a partecipazione statale che gestisce gli impianti di diffusione.

ART. 14.

1. L'Ente radiotelevisivo italiano di Stato (ERTIS) è proprietario degli studi di produzione e di ogni attrezzatura necessaria alle riprese, agli allestimenti, ai collegamenti interni ed ha facoltà di produrre oltre che per sé anche per terzi programmi radiotelevisivi.

ART. 15.

1. L'ERTIS svolge la propria attività nella più ampia libertà di produzione e

di organizzazione escludendo però ripartizioni in « testate », « reti », « canali » e simili, e adottando una tecnostruttura unitaria in grado di rispondere in piena autonomia sia in termini di costi-ricavi, sia in termini di gradimento.

2. La produzione eccezionalmente appaltata all'esterno dell'Ente, deve rispondere esclusivamente a criteri di professionalità, con esclusione di ogni lottizzazione politica. L'Ente non può appaltare all'esterno programmi e servizi ai quali direttamente o indirettamente partecipa personale – di qualunque funzione o grado – dipendente dall'Ente stesso. A tal fine deve essere esercitato il più rigoroso controllo anche per evitare l'uso di prestanomi o di altre coperture. I contratti di produzione esterna, conclusi dall'Ente radiotelevisivo italiano di Stato, debbono essere pubblici. All'Ente incombe in modo particolare il compito di garantire la continuità e la qualità delle trasmissioni per gli italiani all'estero, assicurando la presenza di tutte le componenti politiche e culturali nazionali e ciò in relazione anche a quanto disposto dalle norme per la partecipazione alle consultazioni politiche degli italiani all'estero.

ART. 16.

1. L'ERTIS può assumere il proprio personale solamente per pubblico concorso; ogni commissione per le assunzioni deve essere presieduta da un magistrato della giustizia ordinaria.

ART. 17.

1. Una quota del canone di abbonamento radio-televisivo è attribuita all'Ente radiotelevisivo di Stato italiano affinché assuma ogni necessaria iniziativa per adeguare il servizio al continuo evolversi della società civile.

ART. 18.

1. L'Ente radiotelevisivo di Stato è finanziato, oltre che dalla quota del canone di abbonamento, anche dalla pubblicità, dalla vendita dei programmi e servizi prodotti e dal fondo destinato per legge.

CAPO IV

CENTRO DI ASCOLTO E VISIONE.

ART. 19.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a costituire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il « Centro di ascolto e di visione » ai fini della sorveglianza sulle trasmissioni. Il centro è a disposizione della Commissione parlamentare per le radiodiffusioni pubbliche e private che designa, quali addetti ai servizi tecnici, degli esperti su proposta di ciascuno dei gruppi parlamentari presenti in Parlamento. Tale centro – in funzione 24 ore su 24 – ha il compito:

a) di attuare un servizio continuativo di ascolto e videoregistrazione di tutte le trasmissioni radiotelevisive;

b) di fornire, su richiesta della Commissione parlamentare per le radiodiffusioni pubbliche e private o di un suo componente, la documentazione delle eventuali violazioni delle norme riguardanti le trasmissioni;

c) di segnalare alla Commissione parlamentare le violazioni riscontrate.

CAPO V

COMITATO NAZIONALE
PER LA RADIOTELEVISIONE.

ART. 20.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a costituire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il « Comitato nazionale per la radiotelevisione », formato da componenti proposti dalla Commissione parlamentare, dai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, delle partecipazioni statali, dei servizi e dei beni culturali, e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 21.

1. Il Comitato nazionale per la radiotelevisione ha il compito di:

a) distribuire le frequenze e i canali;

b) sorvegliare la gestione degli impianti della società per azioni a partecipazione statale anche al fine di garantire che questa adegui continuamente il proprio sviluppo sia in relazione ai progressi della tecnica che alle esigenze della diffusione;

c) effettuare controlli sulla proprietà delle stazioni radiotelevisive private e delle ditte raccoglitrici di pubblicità anche al fine di evitare la formazione di gruppi monopolistici;

d) assicurarsi della idoneità dei gestori delle stazioni private e deferire al giurì dell'Istituto autodisciplina pubblicitaria le violazioni al codice di autodisciplina pubblicitaria;

e) controllare i dati e il funzionamento dell'Istituto nazionale di rilevamento dei dati di ascolto e di gradimento, ed eventualmente promuovere l'accertamento sui dati forniti dall'Ente di Stato e dalle imprese private;

f) effettuare controlli sulle tariffe pubblicitarie, sul rispetto delle norme sulla stampa applicabili alle diffusioni radiotelevisive;

g) assicurare che venga rispettato il diritto di rettifica con gli stessi criteri e modalità – per quanto applicabili – della legge sulla stampa;

h) controllare che le attività giornalistiche sia dell'Ente televisivo di Stato sia delle emittenti private vengano esercitate da iscritti all'ordine dei giornalisti;

i) dirimere le questioni controverse, salvo il diritto della parte di ricorso in ogni momento alla magistratura ordinaria, oppure alla Commissione parlamentare quale organo di seconda istanza.

CAPO VI

COMITATO REGIONALE PER IL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO.

ART. 22.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a costituire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni regione il « Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo », nel quale devono essere rappresentati in ogni regione tutti gli indirizzi politici e culturali presenti nel consiglio regionale.

ART. 23.

1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è eletto da ciascun consiglio regionale. I candidati al Comitato regionale potranno essere proposti dalle organizzazioni politiche, sociali, economiche e culturali indicate nelle norme delegate, purché presenti nel territorio della regione, con particolare riguardo alle Università, Camere di commercio, ordini professionali e organizzazioni sindacali.

ART. 24.

1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo ha il compito di fornire consulenza alla regione in materia radiotelevisiva e deve essere sentito sia nei

confronti dei problemi riguardanti l'Ente di Stato che le stazioni private. In particolare esso:

a) regola l'accesso alle trasmissioni regionali dell'Ente pubblico;

b) controlla l'adeguatezza degli impianti in relazione alle esigenze locali sia pubbliche che private, segnalando le esigenze al Comitato nazionale;

c) esprime parere obbligatorio sull'eventuale assegnazione di fondi regionali alle radiotelevisioni private locali;

d) determina quanto necessario circa le risorse per il finanziamento del servizio di radiotelevisione nell'ambito regionale.

CAPO VII

DISCIPLINA DELLE RADIOTELEVISIONI PRIVATE.

ART. 25.

1. Il Governo della Repubblica emana, nell'ambito della delega di cui alla presente legge, le norme per disciplinare le stazioni radiotelevisive private nell'ambito della diffusione locale disponendo che non può essere posseduta, da parte di persone fisiche o giuridiche, più di una stazione emittente secondo i seguenti criteri:

a) l'eventuale collegamento di programmi fra stazioni diverse non può coprire più di un quinto del periodo giornaliero di trasmissione (i collegamenti devono avvenire sempre tramite la rete e gli apparati della società a partecipazione statale per la gestione degli impianti pubblici) e non si possono avere più di due collegamenti giornalieri fra le stesse emittenti;

b) ciascuna emittente privata deve assicurare che almeno il 40 per cento di trasmissione giornaliera sia di produzione propria o da essa appaltata in esclusiva;

c) il tempo dedicato alle emissioni pubblicitarie non deve superare il 20 per cento delle trasmissioni giornaliere; le emissioni pubblicitarie non debbono menomare i contenuti delle trasmissioni nelle quali sono inseriti.

ART. 26.

1. Le radiotelevisioni private si finanziano con la pubblicità, con la vendita dei programmi e servizi prodotti, con gli stanziamenti statali (da prelevarsi su una quota dei canoni di abbonamento) e con eventuali stanziamenti sui bilanci regionali, sentiti i comitati regionali per la radiotelevisione.

ART. 27.

1. Nell'ambito delle norme delegate di cui all'articolo 25, il Governo determina il tipo e l'ammontare delle sanzioni amministrative, sino alla chiusura o al sequestro degli impianti, immobili, attrezzature, per le infrazioni delle disposizioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 25, salva sempre la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in caso di delitti.